

XL.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Jacquemoud — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Relazione del Senatore Duchoqué sulla deliberazione della Commissione presa di accettare l'emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 6 — Dichiarazione al riguardo del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Lauzi, Audiffredi e Pareto chiariti dal Senatore Arnulfo — Modificazione al detto articolo proposta dal Senatore Duchoqué (relatore) — Approvazione del mentovato articolo colle modificazioni suddette e dell'articolo 8 coll'emendamento proposto dall'a Commissione — Nuova redazione dell'art. 7 del progetto ministeriale — Proposta al riguardo del Senatore Pareto combattuta dal Senatore Duchoqué e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 7 suddetto che diventa 8 bis — Ritiro motivato del Senatore Arnulfo del suo emendamento all'art. 11 — Approvazione di quest'articolo — Modificazioni all'art. 15 della Commissione in armonia all'emendamento propostovi dal Senatore Arnulfo — Schiarimenti chiesti sul medesimo dal Senatore Balbi-Piovera dati dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 15 modificato — Emendamento all'art. 21 del Senatore Castelli Edoardo, appoggiato dal Senatore Pareto, combattuto dal Senatore Duchoqué e dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 21 e 22 — Osservazione ed istanza del Senatore Lauzi sull'art. 23 — Risposta del Ministro delle Finanze e del Senatore Duchoqué — Approvazione del detto articolo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3384. Il Consiglio comunale di Messina porge al Senato motivate istanze perchè venga diminuita la tariffa portata dalla legge sul dazio di consumo, e perchè sia esentata da quell'imposta la popolazione del territorio fuori del recinto della città.

N. 3385. Il Consiglio comunale di Capizzi (Messina) domanda che venga respinto dal Senato il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3386. I fabbricanti di carte da giuoco in Palermo domandano che siano loro fatte alcune facilitazioni nel pagamento della tassa imposta su quel genere di fabbricazione (Petizione a stampa mancante delle firme).

N. 3387. Il Consiglio comunale di Vaglia (Toscana) fa adesione alla petizione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli N. 3369, relativa alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3388. Il Consiglio comunale di Montalbano di Elicona (Messina) si rivolge al Senato onde ottenere che la strada da costruirsi da Pandazzo a Melazzo venga a toccare i Comuni di Roccella, Montalbano, Basicò e Furnari.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Camozzi e Pepoli colle quali per ragione d'ufficio chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il prof. cav. Gianelli di tre esemplari d'un suo opuscolo *Sull'igiene pubblica nel Regno d'Italia* e di altrettante copie d'una sua Memoria intitolata: *La Medicina ed i Medici nei codici presso i tribunali del Regno d'Italia*.

Il nostro onorevole collega signor Senatore cavaliere Chiesi de' suoi *Nuovi studi sul sistema ipotecario illustrato*.

Il Deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, dell'11° volume degli *Atti dell'Istituto* medesimo.

Il signor Mauro Turchi delle seganti sue opere:

Sulla igiene pubblica della città di Napoli.

Osservazioni sull'associazione filantropica napoletana.

Discorsi, cenno storico, statuto dell'associazione filantropica napoletana.

Proposta di riforma alla legge amministrativa applicata a Napoli per renderla spedita, efficace e benefica.

Onorevoli colleghi,

Ricevo la notizia ufficiale, che con grave rammarico debbo comunicare al Senato, della morte del barone Giuseppe Jacquemoud, avvenuta in Chambéry il 27 di questo mese.

Il barone Jacquemoud era figlio di quella Savoia, terra così ferace di uomini valorosi, di quella Savoia i cui fasti sono religiosamente raccomandati alla memoria dei nostri cuori. Egli entrò giovane nella magistratura alla quale Antonio Fabro lasciò un'eredità di gloria ed un tesoro di preziose tradizioni. Venuto poi a far parte del Parlamento, prima nella Camera dei Deputati, poscia nel Senato, rivestito della carica importante di Consigliere di Stato, il barone Jacquemoud, che erasi senza esitazione fatto cittadino italiano, compiva con zelo pari alla intelligenza i varii uffici pubblici che gli erano commessi. Ne ciò bastava al suo desiderio d'operosità; nella Camera di commercio, nei convegni per le esposizioni industriali, nei congressi scientifici, nei negoziati di convenzioni internazionali, il nostro collega si adoperava efficacemente al servizio del paese e del Governo e ne otteneva distinti contrassegni di particolare gradimento. A noi rimane il prezioso ricordo della sua assiduità nel partecipare ai lavori del Senato, della urbanità de' suoi modi, della sua devozione alla causa della nostra comune patria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo.

Ieri l'altro la discussione era giunta all'articolo 21 del progetto della Commissione.....

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione soltanto, essendo la parola stata riservata al Senatore Castelli.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Essendoci messi d'accordo intorno agli emendamenti che erano stati proposti sugli articoli antecedenti a quello di cui tratta l'onorevole Senatore Castelli è da vedere se non sarebbe più conveniente di esaurire innanzi tutto la discussione sugli articoli rimasti sospesi.

Presidente. Il signor Senatore Castelli aderisce che si dia la preferenza agli articoli che si erano lasciati in sospeso?

Senatore **Castelli Ed.** Aderisco.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** L'onorevole Senatore Arnulfo proponeva un emendamento all'art. 4 per evitare la possibilità di frode nel caso di passaggio di bestie macellate da Comune a Comune, senza altronde imbattersi nell'inconveniente di far pagare il dazio due volte.

La Commissione si è messa d'accordo coll'onorevole preopinante e col Governo emendando l'art. 4 ed in conseguenza due articoli successivi.

L'art. 4, debbo correggermi, l'art. 6 della Commissione.

Presidente. L'art. 6 della Commissione, che corrisponde all'art. 4 ministeriale.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Precisamente. A quell'articolo si propone un'aggiunta, per la quale viene l'articolo stesso a comporsi così:

« Il dazio sul consumo, si riscuote, nei Comuni chiusi, all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa, nel recinto daziario del Comune.

» Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi: » poi si aggiungerebbe: « Per le bestie macellate bovine introdotte nei Comuni chiusi, purchè sieno intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal regolamento. »

Con questo si ottiene quello che anche alla Commissione pareva giusto, che non vi fosse il caso di pagar due volte per una bestia bovina macellata, e si esclude che ciò possa essere a danno dell'amministrazione del Comune, nel quale s'introduca una bestia che fu macellata in un altro Comune.

La Commissione crede abbastanza evidente la convenienza dell'emendamento senza altre parole.

Ministro delle Finanze. Aderisco.

Senatore **Arnulfo.** Aderisco io pure.

Presidente. Rileggerò l'articolo 6 coll'aggiunta riferita testè dal Relatore della Commissione (V. sopra).

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Sarebbevi qualche cosa da aggiungere?

Senatore Duchoqnè, Relatore. Sarebbero il desiderio di aggiungerci un inciso, che pel pensiero della Commissione forse non sarebbe indispensabile, ma che elimina ogni dubbio intorno alle facilità da usarsi per la introduzione temporaria a causa di mercato.

Si vorrebbe aggiungere: « Sono permessi il transito, il deposito, e l'introduzione temporanea di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando questo punto fu trattato alla Camera dei Deputati vi ebbero spiegazioni, che ben dimostrarono queste disposizioni riguardare anche i mercati.

Tuttavia le parole *introduzione temporanea* che la Commissione propone di aggiungere, mi paiono chiarire meglio il concetto, giacchè l'entrata del bestiame bovino nelle città od in recinto chiuso, dove ci sia mercato, non si può per avventura propriamente chiamare nè transito, nè deposito, ma piuttosto introduzione temporanea.

Perciò, dacchè l'articolo è modificato, sebbene credessi che nel regolamento si potesse provvedere a torre di mezzo ogni dubbiezza, accetto l'aggiunta delle parole *l'introduzione temporanea*; onde si potrebbe dire benissimo: « sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporanea di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Presidente. Rileggerò l'articolo coll'aggiunta ed inciso proposti dal relatore della Commissione e acconsentiti dal Ministro.

« Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziato del Comune.

« Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporanea di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

« Per le bestie macellate bovine introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intiere, e non spogliate dalla pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini, e modi determinati dal regolamento. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi rinasce un dubbio che vorrei fosse chiarito. Se la restituzione del dazio pagato deve farsi nel luogo dove la bestia fu macellata, io domanderei se è abbastanza tutelato l'interesse del Comune nel caso in cui si esercitasse il dazio consumo per mezzo di abbonamento.

Potrebbe darsi che tutto quello, che ricavasi dall'abbonamento ed anche più, dovesse restituirsi qualora il commercio trovasse di sua utilità l'introduzione in Comune chiuso di queste bestie macellate in un Comune aperto; giacchè io credo che anche a parità di dazio, potrà sempre darsi a minor costo una bestia macellata fuori della Città, giacchè nel complesso il vitto, il fitto

e tante cose che entrano a formare il prezzo di produzione, contribuiscono a far sì che quella carne fuori di città venga a costare meno, quindi potrà venderci qualche cosa meno di quello che si vende la carne macellata nella città stessa. Mi nasce, dissi, il dubbio se non possa essere pregiudicato il Comune aperto, che esercitasse il dazio consumo per mezzo di abbonamento, e come, e da chi dovrebbe farsi la restituzione del dazio pagato, mentre in caso d'abbonamento non sarebbe il dazio pagato volta per volta, capo per capo ma si pagherebbe un tanto all'anno in ragione del numero delle bestie che si suppone abbiano a macellarsi.

Espongo questa difficoltà, se pare ed altri difficoltà come pare a me, e mi rimetto del resto al senno della Commissione per la risoluzione del dubbio accennato.

Senatore Arnulfo. Io spero di poter chiarire il dubbio, che ha testè elevato l'onorevole Senatore Lauzi, osservando che posto il caso che in un Comune aperto siavi convenzione fra il Comune ed il Governo, perocchè tale parmi essere il supposto del Senatore Lauzi...

Senatore Lauzi. Fra il Comune e gli esercenti.

Senatore Arnulfo. Sia fra il Comune e gli esercenti, ma necessariamente in tal caso deve esistere il previo accordo fra il Governo ed il Comune.

Dunque quando si dia il caso di un Comune aperto il quale siasi incaricato del dazio governativo, e che quindi abbia fatto degli abbonamenti cogli esercenti macelli, il Senatore Lauzi domanda: per quelle bestie bovine che si macellano in quel Comune, e che s'introducono in un Comune chiuso, chi è che dovrà fare la restituzione del dazio?

Parmi che questa sia la questione; ed io rispondo che la restituzione del dazio deve farsi dal Comune, poichè egli percepirebbe un diritto che a lui non spetta, in quanto che convenendo col Governo la somma da pagarsi da esso Comune per i dazi, qual è la base che dovrà necessariamente osservarsi nel fissare la somma? Evidentemente è quella della consumazione locale, unicamente ed appunto perchè il dazio è un dazio di consumazione.

Il macellamento, dirò, casuale, di bestie, che vanno a consumarsi in altro Comune, non è contemplato in quell'abbonamento, che siasi fatto fra il Governo ed il Comune e nella somma convenuta.

Quindi il Comune restituendo il diritto per la macellazione delle bestie consumate altrove nulla perde, nulla sacrifica, ed ha tuttavia il mezzo di riscuotere la somma di cui s'incaricò verso il Governo col mezzo o dell'esercizio, o dell'abbonamento cogli esercenti macello per le carni consumate nel suo Comune. Per conseguenza la restituzione si fa senza danno suo o di chicchessia.

Parmi con ciò aver chiarito il dubbio emesso dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Il mio quesito aveva due parti. Alla prima, chi, cioè, avrebbe dovuto fare la restituzione del diritto, ha risposto l'onorevole Senatore Arnulfo in modo da togliere la difficoltà asserendo ciò spettare al Comune del luogo di macellazione.

Resta l'altra parte, le cui difficoltà paionmi accresciute appunto dalle parole di cui si è servito il Senatore preopinante.

Il Senatore Arnulfo ha posto questa base verissima, che per istabilire un abbuonamento, il Comune farà calcolo sul consumo locale: calcolerà, per esempio, che nel Comune si abbiano a macellare 20, 50 bestie bovine all'anno.

Ora supponiamo, che dopo aver fatto l'abbuonamento cogli esercenti su questa base, una speculazione commerciale portasse l'esercente ad ammazzare le bestie nel Comune, e trasportarle poi in un altro Comune prossimo, chiuso.

Può accadere che mentre, questo tale macella 50 bestie per il consumo locale, ne macelli oltre 60, 80 per la sua speculazione commerciale, le quali debbono essere portate nel Comune chiuso.

In questo caso, stando le cose come le poneva l'onorevole Senatore Arnulfo, il Comune dovrebbe restituire 60, 80 volte quella tassa, che non ha percepito dall'abbuonamento, se non per 50, essendosi basato solo sul calcolo di 50 bestie, ammontare del consumo locale.

Parmi quindi che la difficoltà sussista ancora.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Risponderò alla seconda parte della difficoltà fatta dall'onorevole Senatore Lauzi, osservando, che quel macellaio il quale si è abbuonato, non si è obbligato a pagare al Comune tranne ciò che è di consumazione locale. Il Comune non ha potuto pretendere come corrispettivo dell'abbuonamento, salvo una somma proporzionata al consumo locale, e mai al prodotto delle carni altrove consumate.

Il Comune non può chiedere salvo quel corrispettivo che corrisponde alla tassa di quella quantità di carne che è presumibile si consumi nel luogo.

Se per il fatto che un maggior numero di bestie viene macellato nel luogo, il macellaio abbuonato, col Comune percepisce il diritto di macellamento, è un tanto di più che riscuote senza pagare per ciò qualsiasi compenso al Comune; quindi non ha titoli e non vi è ragione per cui lo debba ritenere a proprio profitto, se la carne si trasporta e si consuma in altro Comune; inquantochè è sempre da aversi presente che il dazio è semplicemente dazio di consumo. Quando uno trova la convenienza d'introdurre in un Comune chiuso bestie macellate in un Comune aperto, è giusto che abbia diritto di essere rimborsato di quello che ha pagato in occasione del macella-

mento. È, dico, in occasione, perchè colui che ha percepito pel bestiame macellato in un Comune aperto il dazio per carne che ivi non si consuma, non è che per occasione che percepisce il dazio di consumo come mezzo di riscossione.

In una parola l'avente diritto ad esigere il dazio di consumo sulle carni in un Comune, ritiene o restituisce il diritto esatto secondo che la carne è consumata nel luogo od esportata.

Lo scopo del mio emendamento che fu gradito dal Ministero e dalla Commissione fu questo, cioè di assicurare il pagamento dell'intero diritto là dove si fa la consumazione delle carni, anche quando fu pagato in occasione del macellamento altrove seguito, ma che non si paghi due volte. Inevitabilmente dovevsi ammettere che il primo diritto che si paga per la pura macellazione, ma che non fu susseguita da consumo nello stesso Comune, debbe ritornare a chi lo ha pagato, perchè colui che l'ha percepito, non ha ragione d'esigere ciò che non è che la conseguenza della macellazione non susseguita da consumazione locale.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Mi permetto di far osservare all'onorevole Senatore Arnulfo che questo permesso d'introdurre nei Comuni chiusi le carni macellate può prestare facile comodo ai contravventori di introdurre carni che non sono da macello, e si troveranno taluni che tenteranno introdurre di bestie morte.

Senatore Arnulfo. Si tratta di bestie macellate intere, purchè non spoglie della pelle, non di carne fresca a pezzi...

Senatore Audiffredi. Vi occorrerebbero cautele; altrimenti il contrabbando sarebbe troppo facile. Una bestia ammalata è macellata tosto in campagna: poi spogliata della sua pelle, viene introdotta nel Comune chiuso senza le garanzie necessarie, che quella bestia non fu infetta da malattia...

Presidente (interrompendo). Se mi permette rileggerò l'aggiunta proposta dal Senatore Arnulfo ed ammessa dalla Commissione, e dal Ministero (Vedi sopra).

Senatore Audiffredi. Ciò niente impedisce che queste bestie siano introdotte intere, e trovinsi nel caso della contravvenzione.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Mi permetterò di osservare che le bestie macellate non solo nei Comuni chiusi, ma anche nei Comuni aperti è indispensabile che si lascino introdurre a pena che alcuni centri di popolazione non abbiano carne bastante. Sono misure sanitarie quelle che debbono provvedere e provengono perchè le bestie morte non macellate non si mettano in commercio, ma non è oggetto di leggi e di regolamenti gabellari.

Le leggi sanitarie prescrivono che vi sia chi visiti le bestie e riconosca se sono sane o no; per conseguenza credo che ove l'onorevole collega Audiffredi voglia considerare che la sua osservazione si riferisce a materia sanitaria e non daziaria, vedrà che l'emendamento proposto per nulla pregiudica a quanto si debba fare in via sanitaria, che egli giustamente desidera.

Senatore **Audiffredi**. Io credo che saranno necessarie precauzioni maggiori per garantire che non s'introducano di queste bestie in frode ai regolamenti sanitari, perchè questi attualmente non sarebbero forse sufficienti.

Senatore **Pareto**. Mi viene un dubbio circa chi profitterà di questa restituzione; suppongasi che il Comune A. aperto, abbia fatto un abbuonamento con Tizio per 50 franchi, che è ciò che corrisponderà alla macellazione del bestiame pel suo consumo presunto; questo negoziante ammazza molto bestiame di più per importarlo nel paese vicino, in un Comune chiuso, il Comune chiuso riscuote l'intero, ma restituisce poi per caduna bestia quello che dovrebbe toccare all'altro Comune. A chi lo restituisce? Se lo restituisce al commerciante, noi veniamo ad aprire la via ad una speculazione dannosissima; se al Comune, potrebbe essere, che questo non venisse a pagare nulla, perchè ha pagato per 5 per l'abbuonamento o convenzione col Governo e grazie alla speculazione si è macellato nello stesso per 100, ed ecco che il Comune che abbia abbuonamento col Governo od un subabbuonamento coll'appaltatore può venire a non pagar nulla.

Sarebbe una comodissima cosa che vi fossero Comuni che avessero un appalto per 10, e vi si macellasse per 100 ed il Comune vicino consumasse per altrettanto; questo ridonderebbe tutto a vantaggio della speculazione e nicate del Governo, e forse a danno, in certi casi, dei Comuni chiusi, ove siano pubblici ammazzatoi.

Domando che mi sia dato uno schiarimento perchè credo che quanto ho accennato possa succedere.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole Senatore Pareto deve ritenere che a termini dell'emendamento proposto la restituzione del dazio non si deve fare dal Comune chiuso, ma da chi ha percepito il diritto di macellazione altrove seguita, per esempio in quel piccolo Comune cui egli accenna nel quale si pagano in ipotesi 50 lire pel consumo locale. Perciò se uno profitta del diritto che ha di macellare delle bestie in detto Comune per trasportarle in un Comune chiuso giusto è che gli sia restituito il dazio esatto sulla macellazione in quel piccolo Comune; non è il Comune chiuso che restituisca il diritto pagato altrove, ma è colui che lo ha percepito senza diritto di ritenerlo, perchè la consumazione non si è fatta nel medesimo luogo, e la carne fu esportata. Ma siccome il dazio è stabilito sul consumo, se questo è fatto altrove, ivi si

deve per intero pagare ed è giusto che non lo percepisca il Comune, nè chi contrattò con lui, poichè il consumo locale delle carni non aumenta per il fatto che ivi si macelli un numero di bestie maggiore per essere trasportato nel Comune chiuso, la restituzione adunque si fa da chi non ha diritto di ritenere l'esatto....

Senatore **Pareto**. Questo mi soddisfa.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, porrò ai voti l'articolo nella conformità già stata letta.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo ora all'art. 8 che corrisponde all'art. 6 del progetto ministeriale, e prego il sig. relatore della Commissione di volerne dare il testo e la modificazione arreatavi.

Senatore **Duchoquè**, *Relatore*. Nell'art. 8 in corrispondenza all'emendamento già arreato all'articolo 6 si aggiungerebbero dopo il primo alinea le seguenti parole.

Leggerò prima l'articolo per maggiore chiarezza:

Art. 8.

« Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori e sulla macellazione delle carni. »

Qui finisce il periodo; si aggiungerebbe e sulla introduzione nei locali di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

E poi l'articolo continua senz'altra variazione.

Presidente. Leggo l'art. 8 colla modificazione introdotta.

Art. 8.

« Pei comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori e sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei locali di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni. »

» Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

» È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto. »

Mi pare che per eufonia si potrebbe omettere la congiuntiva e che sta tra le parole *dei liquori e sulla*

sia stata respinta o accettata. A niun patto poi conviene di fermare qui un principio quasi in un modo accidentale. È vero che questo è stato fatto in altre leggi, ma forse quando ciò avveniva non era dinanzi al Parlamento portata la quistione capitale, della quale questa non sarebbe che un corollario ed una conseguenza.

Ma dirà l'onorevole proponente: in questo tempo prima che la legge nuova pel contenzioso amministrativo sia sanzionata a chi resterà la competenza?

Essa apparterrà secondo i vari luoghi a quelle autorità che hanno la giurisdizione.

Dove non c'è contenzioso amministrativo apparterrà ai tribunali ordinarii, ai quali del resto sono deferiti molti altri casi, che altrove sono di competenza del contenzioso amministrativo.

Io credo adunque opportuno lo attendere che la questione principale sia sciolta, perchè da questa soluzione verrà necessariamente regolata ogni questione di competenza, anche sulla materia che qui trattiamo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Prima di tutto in quanto alla convenienza di attendere l'abolizione del contenzioso amministrativo farò osservare che la questione era già promossa da gran tempo, mentre fu presentata la legge sul Registro, per la quale non si è trovato male di applicare la competenza dei tribunali ordinarii, mutando in questo le diverse giurisdizioni vigenti nelle diverse parti d'Italia. Ma veramente non era mio intendimento di entrare nel merito della quistione.

Io aveva inteso di domandare se col richiamo di questi articoli è piuttosto stabilita l'una che l'altra cosa, la competenza dei tribunali ordinarii o quella delle diverse giurisdizioni che possono sussistere attualmente nelle diverse parti d'Italia; giacchè mi sembra non con-

veniente che il Senato votando questo richiamo non sappia bene cosa voti, se mantengasi, dove già esiste, la giurisdizione del contenzioso amministrativo o la competenza dei tribunali ordinarii.

Quando la cosa sarà bene chiarita lo avrò ottenuto il mio intento, che il Senato cioè sappia cosa vota.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 23.

« Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivi del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali. »

Metto ai voti l'articolo che ho letto.

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Senatore Duchoqué (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Sebbene l'osservazione e proposta che sono per fare possa rimandarsi anco a quando siano votate le disposizioni transitorie, pure trattandosi di un'aggiunta da intercalarsi fra gli articoli già votati, posso fin d'ora, se così si crede, trattenerne il Senato.

Presidente. Sarà forse meglio rimandar la discussione a domani, perchè il Senato si è di già un poco diradato.

Dunque domani adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e quindi di quello per l'approvazione del contratto colla Camera di commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di borsa.

La seduta è sciolta (ore 5.)